Allegato "A"

REsilienceLAB RE|LAB Statuto

Art. 1-Denominazione, finalità e scopo dell'Associazione

E' costituita un'associazione denominata REsilienceLAB, con sigla RE|LAB.

L'Associazione è una rete multidisciplinare di persone e soggetti collettivi che con approcci e sguardi differenti lavorano sui temi della sostenibilità, dell'adattamento e della resilienza urbana e territoriale nella sua accezione più vasta e ha per fini la conoscenza, la diffusione e la promozione di strategie e azioni di resilienza e di pratiche di sostenibilità.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale c/o Angela Colucci in via dei Mille 136 - 27100 Pavia.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Attività

L'Associazione, senza alcuna finalità lucrativa, si propone di:

- promuovere e organizzare eventi, convegni, conferenze, seminari, incontri, manifestazioni e attività simili finalizzate al confronto e allo scambio di conoscenze, esperienze e proposte;
- promuovere la collaborazione e la cooperazione tra i soci e con altri enti e istituzioni aventi fini analoghi;
- promuovere e organizzare attività di ricerca, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- promuovere e supportare iniziative e pratiche di resilienza urbana, territoriale e di comunità;
- attivare iniziative di formazione, informazione e diffusione sui temi della sostenibilità e della resilienza, inclusa la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito di materiali informativi relativi alle attività proprie e dei soci;
- promuovere il dibattito scientifico e culturale anche attraverso pubblicazioni scientifiche sia in formato cartaceo che elettronico.

E' ammessa ogni altra attività connessa o affine alle sopracitate, ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali. Sono escluse le attività commerciali e ogni altra attività avente fini di lucro.

Art. 5 – Collaborazioni e convenzioni

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità e mantenendo la propria autonomia, può aderire ad organismi nazionali, europei e internazionali, nonché collaborare con enti pubblici e privati, nazionali

e internazionali. All'Associazione potranno a loro volta aderire altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione può assumere o avvalersi della collaborazione di esperti o altro personale specializzato esterno all'Associazione.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con enti e istituzioni pubblici e privati, università, istituti e scuole pubblici e privati di ogni ordine e grado che le affianchino per i servizi ad essi relativi.

Art. 6 – Patrimonio e gestione economica

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- liberalità, lasciti, donazioni e beni materiali e immateriali che diverranno proprietà dell'Associazione:
- finanziamenti e contributi di enti pubblici e privati, sia occasionali sia periodici;
- eventuali sopravvenienze attive derivanti dall'effettuazione di lavori, studi, ricerche e più in generale dalla prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi, senza finalità di lucro.

E' esplicitamente vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o di qualunque altro capitale in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Nell'ambito delle attività definite dallo Statuto e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 7 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che presentino domanda di adesione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi statutari e a un comportamento corretto nelle relazioni con altri soci e con terzi. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che non può essere in alcun modo trasmessa o rivalutata. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che condividono gli scopi sociali e si impegnano con la domanda di adesione a concorrere al loro raggiungimento tramite la partecipazione attiva all'Associazione.

Sono soci sostenitori collettivi Società, Associazioni, Enti, Aziende, Fondazioni ed altre persone giuridiche che intendano sostenere l'attività dell'Associazione, di cui condividono gli intenti.

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto nell'Assemblea e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 8 – Ammissione, recesso ed espulsione

La domanda di adesione all'Associazione è vagliata dal Consiglio Direttivo, che ha facoltà di

accettarla o respingerla secondo i criteri dettati dal Regolamento approvato dall'Assemblea.

I soci possono recedere dall'associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il socio recedente non ha diritto a liquidazione alcuna, né al rimborso della quota versata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione di un socio sulla base dei seguenti motivi:

- mancato rinnovo dell'adesione o morosità nel pagamento della quota annuale;
- contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- comportamenti che danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione, che fomentano dissidi in seno ad essa, o che offendono il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;
- inadempienza o manifesto disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria, che giudicherà definitivamente a maggioranza degli aventi diritto.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 9 – Organi sociali

Sono Organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Segretario Generale.

La durata delle cariche sociali è di tre anni. Tutte le cariche sono rieleggibili senza limiti temporali. Le cariche sono gratuite ma è possibile un rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e debitamente documentate.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e ad essa partecipano tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente o almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale, sia esso ordinario o sostenitore collettivo, ha diritto a partecipare all'Assemblea e ad esprimere un voto, eventualmente facendosi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Ogni socio non può farsi portatore di più di quattro deleghe.

L'Assemblea:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso;
- approva la relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta o inviata tramite e-mail a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, a discrezione del Consiglio Direttivo, purché ne sia data comunicazione nella lettera di convocazione e sempre con l'obiettivo di garantire la più ampia partecipazione da parte dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, salvo l'elezione delle cariche sociali che avviene a maggioranza relativa degli aventi diritto di voto. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche del presente statuto dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne cura l'amministrazione e la gestione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno un Presidente;
- su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea:
- promuove e organizza l'attività sociale e ne redige i programmi sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- delibera circa la quota sociale;
- vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- delibera l'espulsione dei soci secondo i principi stabiliti dall'Art.6;
- redige i Regolamenti e provvede alla stesura degli altri atti da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private.

Le riunioni sono convocate mediante avviso scritto o tramite e-mail almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza, e sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro designato dagli intervenuti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate anche al di fuori della sede sociale, purché di comune accordo tra i membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più membri.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale
- cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo,
- in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte di questo alla prima riunione,
- nomina un vice-Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento agendo in base alle sue direttive.La carica di vice Presidente decade al termine del mandato del Presidente o in caso di sua cessazione dall'incarico.

Art. 13 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, nelle cui funzioni sono presenti anche quelle di Tesoriere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio e dal Presidente.

Il Segretario Generale riferisce annualmente alla Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il relativo rendiconto economico, a cura del Segretario Generale, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.Il bilancio preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede sociale e messi a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea per l'approvazione, da convocare almeno una volta all'anno. L'Assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente. I Revisori accertano la regolarità della contabilità sociale e redigono una relazione annuale da presentare in occasione dell'approvazione del bilancio. Nello svolgimento delle loro funzioni i Revisori possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 15 – Regolamenti

L'Associazione potrà adottare Regolamenti per quanto riguarda le modalitàdi rinnovo delle cariche sociali, i criteri e le modalità di partecipazione all'Assemblea dei soci e alle votazioni, i criteri di ammissione a socio e di espulsione e le modalità di partecipazione dei soci sostenitori collettivi. E' facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea altri regolamenti specifici per singoli settori, territoriali o di attività.

Tutti i Regolamenti devono essere sottoposti all'Assemblea, che li approva a maggioranza degli aventi diritto di voto.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore potranno essere deliberati dalla maggioranza dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni dovranno essere devoluti per finalità di pubblica utilità o ad altre Associazioni con finalità analoghe e senza scopo di lucro.

Art. 17 – Norme finali

quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, leme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.	e